Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

ORIGINALE
URGENTE

Sentenza 35509/2012 R.G. n.

Ruolo Generale n. 366/07 Cron. n.

Ruolo della sezione n. H00247 Rep. n.

Est. dr.

11 GEN. 2013

Oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Rosa GIORDANO	Presidente
dott.ssa Maria Teresa MONDO	Consigliere
dott. Giulio Cataldi	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello notificato in data 27.1.2007

da

ALFA SRL

APPELLANTE

contro

BANCA

EURO 77,86

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. - del 14 – 16.2.2006

Conclusioni per l'appellante: *Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli così decidere: 1. Accogliere l'appello; 2. per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento dei danni, condannando l'*[redacted] *. al pagamento del danno subito dalla* [redacted] *per l'erronea segnalazione alla C.A.I., nella somma che sarà ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c., o alla diversa somma che sarà accertata dalla CTU; con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa per il doppio grado di giudizio*

Conclusioni per l'appellata – appellante incidentale: *in via principale, per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che totalmente infondato in fatto ed in diritto; in via incidentale, per la riforma della sentenza di primo grado, atteso che l'assegno emesso da parte della* [redacted] *. in favore di* [redacted] *in data 28.2.2003, presentato all'incasso il 3.3.2003 tramite Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio da parte del beneficiario è stato respinto per mancanza di fondi in data 5.3.2003 con conseguente dichiarazione di legittimità della segnalazione alla CAU avvenuta il 14.5.2003 da parte della banca, previa lettera di preavviso del 5.3.2003 alla* [redacted] *e per l'effetto la revoca del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Benevento; con condanna al pagamento delle spese processuali sia della fase cautelare che del giudizio*

di merito, sia del primo grado che del presente giudizio, comprese le spese generali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ALFA SRL propose, innanzi al Tribunale di Benevento, ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo che il giudice adito ordinasse alla Unicredit Banca S.p.A., filiale di Benevento, l'immediata cancellazione dalla C.A.I. della segnalazione del proprio assegno di conto corrente bancario n. XXXXX , tratto su quell'istituto di credito, come emesso in difetto di provvista.

A sostegno della richiesta, la ALFA SRL sostenne che la Banca trattaria aveva dato notizia alla Centrale di Allarme Interbancario del difetto di provvista relativamente al citato titolo in data 12.5.2003, benchè quell'assegno fosse stato "distrutto" in data 25.3.2003.

Nel contraddittorio delle parti, il giudice, con ordinanza del 2.7.2003, accolse il ricorso, evidenziando come l'assegno, che non era stato protestato, non potesse definirsi portato all'incasso "in difetto di provvista", dal momento che era stato tempestivamente richiamato, con soddisfazione integrale del prenditore.

Instauratosi il giudizio di merito, nel quale la ALFA SRL invocò, oltre alla conferma dell'ordinanza cautelare, anche il risarcimento dei danni connessi alla pregiudizievole iscrizione alla C.A.I., con sentenza n. 341/06 del 14 – 16.2.2006 il Tribunale di Benevento ha parzialmente accolto la domanda e, confermato l'ordine contenuto nel provvedimento cautelare, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, compensando in ragione di 1/3 le spese di lite, e condannando la BANCA al pagamento dei

rimanenti 2/3.

Con citazione notificata in data 27.1.2007, la ALFA SRL ha proposto appello, chiedendo che questa Corte, in riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata respinta la domanda risarcitoria, condanni la BANCA . al risarcimento dei danni subiti da essa appellante per effetto dell'erronea segnalazione alla C.A.I. nella misura da determinare ai sensi dell'art. 1226 c.c. o a mezzo di CTU, con vittoria delle spese del doppio grado.

Si è costituita l'IBANCA . spiegando appello incidentale, e chiedendo che la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiari la legittimità della segnalazione alla C.A.I. avvenuta il 14.5.2003 e per l'effetto revochi il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Benevento, con la condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni riportate in epigrafe la causa è stata posta in decisione con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale, dopo aver risolto alcune questioni processuali, non riproposte in questo grado, ha così ricostruito i passaggi in fatto ritenuti salienti ai fini della decisione: *"l'assegno n.* XXXX *fu emesso in data 28.2.2003 per l'importo di euro 6.200,00 dalla società attrice in favore di* N.C.

Presentato all'incasso il 5.3.2003, è stato 'richiamato': ciò lo si evince dalla nota del 5.3.2003 della BANCA . *e dall'annotazione sul titolo.*

In data 25.3.2003 è stato dal cliente segnalato come distrutto. Il 12.5.2003 vi

è stata da parte della Banca la segnalazione alla CAI. Vi è, poi, una dichiarazione autenticata, di tale N.C. *, del 21.5.2003, in cui si dà atto dell'avvenuto pagamento del titolo".*

Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, il primo giudice ha ritenuto che entrambe le parti, pur agendo *probabilmente secondo prassi*, abbiano violato i principi di buona fede e di lealtà.

Innanzitutto, il Tribunale ha concentrato la propria attenzione sul "richiamo" dell'assegno, operazione che, a suo dire, non consente di affermare se effettivamente vi sia stata negoziazione del titolo e sua reale contabilizzazione sul c/c. Da ciò la conseguenza che la Banca convenuta, che aveva consentito tale procedura, non potesse, poi, procedere alla segnalazione CAI *"come se l'iter di presentazione sia stato regolare, perché le disposizioni in materia non prevedono tale fattispecie"*.

D'altro canto, il primo giudice ha individuato un comportamento poco chiaro anche da parte della ALFA SRL che prima *"emette il titolo, lo presenta e poi in data 25.3.2003 segnala che è distrutto; infine compare una dichiarazione autenticata del beneficiario in data 21.5.2003, ove risulta che l'assegno è stato pagato"*. Da ciò le perplessità palesate dal Tribunale circa l'avvenuta distruzione o meno del titolo, e la sua negoziazione o commercializzazione in modo diverso da quello regolare della presentazione.

In ragione di tale ricostruzione, il primo giudice ha ritenuto di dover confermare l'ordine di cancellazione della segnalazione dalla C.A.I., ma di dover respingere la richiesta risarcitoria avanzata dalla ALFA SRL individuando, ex art. 1227 c.c., nel comportamento della stessa attrice la causa del pregiudizio patito.

2. La ALFA SRL ha contestato, innanzitutto, la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, sottolineando che, pur avendo emesso il titolo, non fu certo essa emittente a *presentarlo* (come erroneamente sostenuto in sentenza), né a *richiamarlo*, dal momento che il richiamo fu effettuato dal prenditore N. che provvide a restituire il titolo alla emittente. E la distruzione dell'assegno fu, poi, effettuata dal cassiere della BANCA dietro richiesta di essa appellante, che, nelle more, lo aveva ricevuto dal prenditore N. , che era stato integralmente soddisfatto. Dunque, esclusa qualsiasi violazione di regole di buona fede e correttezza da parte sua, la ALFA SRL ha evidenziato come la segnalazione alla Centrale Rischi rappresenti un'evenienza gravida di pregiudizievoli conseguenze per la vita di un'impresa, come del resto si era verificato anche nel caso di specie ed era stato ampiamente documentato. Su tali basi, ha insistito per la condanna della BANCA al risarcimento dei danni da liquidare ai sensi dell'art. 1226 c.c. ovvero previo espletamento di CTU.

3. Banca - , nel resistere al gravame, ha a propria volta spiegato appello incidentale e, dopo aver operato una ricostruzione anche cronologica dei fatti di causa, ha ribadito la legittimità della segnalazione alla C.A.I.

A suo dire, infatti, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che il richiamo del titolo, procedura consentita dalla prassi, avrebbe impedito una effettiva contabilizzazione dell'assegno, con esclusione, pertanto, dell'obbligo di segnalazione in Centrale Rischi. Ha perciò chiesto che questa Corte, nel rigettare comunque l'appello principale, in via incidentale riformi la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto, confermando il provvedimento cautelare, illegittima la segnalazione in oggetto.

4. Occorre, in ordine logico, esaminare innanzitutto l'appello incidentale.

La Banca si duole di quanto ritenuto dal giudice dapprima in fase cautelare e, poi, nella fase di merito.

A suo dire, la cronologia degli eventi (4.3.03: presentazione del titolo in pagamento da C.N. ; 5.3.03: assegno respinto; in pari data: revoca dell'autorizzazione ad emettere i titoli, con avvertimento della necessità della dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'assegno con interessi e penali entro il 9.5 ai sensi dell'art. 9 bis della l. 386/90, pena la segnalazione alla CAI; 14.5: inserimento del nominativo nella Centrale CAI; 21.5: dichiarazione di C.N. di avvenuto pagamento dell'assegno; 25.3: distruzione dell'assegno) avrebbe dovuto indurre il Tribunale a riconoscere la correttezza della procedura seguita, dal momento che il "richiamo" del titolo da parte della banca negoziatrice (e del prenditore), se vale ad impedire l'elevazione del protesto, non fa venir meno l'obbligo in capo alla Banca della segnalazione alla C.A.I.

5. L'appello incidentale è fondato.

Ed infatti, sia il giudice della fase cautelare (sia pure con motivazione estremamente concisa), sia il giudice del primo grado nella fase di merito (sia pure con motivazione alquanto "perplessa"), hanno, in buona sostanza, ritenuto che non potesse definirsi come "portato all'incasso in difetto di provvista" il titolo di cui si discute, per essere lo stesso stato richiamato; a tale proposito, anzi, la sentenza impugnata ha ritenuto che, pur essendo il richiamo del titolo un'operazione avallata dalla prassi, la banca non possa prima permettere il richiamo di un assegno e, poi, segnalarne il mancato pagamento alla centrale di allarme.

Tale conclusione, però, ad avviso della Corte, risulta il frutto di una lettura non puntuale della l. 386 del 1990, contenente la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, che è opportuno sommariamente richiamare.

Innanzitutto, l'art. 2 determina le sanzioni amministrative a carico di chiunque emetta un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile (e dunque, negli otto giorni se su piazza) non venga in tutto o in parte pagato per difetto di provvista.

L'art. 8 disciplina, invece, il cd. pagamento tardivo, prevedendo una sorta di causa di non punibilità (*le sanzioni amministrative non si applicano ...*) in favore di chi, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettui il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, dandone prova alla banca trattaria (o al pubblico ufficiale in caso di protesto) mediante quietanza del portatore con firma autenticata

Poiché, poi, l'art. 9 prevede che, in caso di mancato pagamento per difetto di provvista, il trattario provvede all'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio istituito dall'art. 10 bis, fatto che comporta, altresì, la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni, l'art. 9 bis introduce anche un preavviso di revoca, facendo carico al trattario di avvisare l'emittente del titolo che, scaduto il termine fissato dall'art. 8 per il pagamento tardivo, si procederà all'iscrizione.

Ebbene, a fronte di tale disciplina positiva, ritiene il Collegio che il "richiamo" del titolo (di cui nel caso di specie non è nota la data precisa, ma che certamente è avvenuto presso la trattaria, come si rileva dal bollino

apposto sull'assegno dal Credito Italiano), se è idoneo ad evitare il protesto, non vale tuttavia a paralizzare la procedura sopra descritta, in quanto (salvo casi del tutto singolari, in cui il richiamo intervenga prima della presentazione al pagamento del titolo, e dunque allorchè l'illecito amministrativo non si sia ancora perfezionato: cfr. in questo senso Tribunale di Modena, sez. distaccata di Carpi, ord. 26 marzo 2004) interviene sempre dopo la presentazione in pagamento dell'assegno, da individuare nell'invio del titolo in stanza di compensazione.

Stante, dunque, la natura di illecito istantaneo costituito dall'emissione del titolo privo di provvista, non appena l'illecito giunge a compimento con la presentazione dell'assegno alla banca trattaria, scattano a carico di quest'ultima una serie di obblighi, tra cui quello del preavviso di revoca di cui all'art. 9 bis della citata legge. Maturato, poi, il termine fissato dall'art. 8 senza che alla banca sia pervenuta la documentazione attestante il rituale pagamento tardivo, la banca è obbligata all'inserimento del nominativo del traente nella banca dati della Centrale Interbancaria.

In tale contesto, il richiamo del titolo appare del tutto privo di rilevanza, in quanto inidoneo ad elidere alla radice gli effetti dell'illecito di cui si tratta; così come, nel caso di specie, irrilevante risulta la distruzione dell'assegno, che è operazione effettuata dallo stesso correntista e volta a togliere definitivamente dalla circolazione il titolo (ma allorchè il suo mancato pagamento per mancanza di provvista era già stato accertato).

Ed allora, sulla scorta della cronologia sopra riportata, che trova pieno riscontro nei documenti agli atti, risulta del tutto evidente che, una volta riscontrata in data 5.3 la mancata copertura del titolo, ed inviato al correntista

il preavviso di revoca, indicante la scadenza del 9.5; ed una volta decorso inutilmente tale termine; la successiva dichiarazione (effettuata il 21.5, e non è ben chiaro quando portata a conoscenza della trattaria) da parte del Nazzaro di essere stato soddisfatto appare completamente inutile ai fini di impedire la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancario.

Del resto, confortano la decisione raggiunta sia i pochi precedenti giurisprudenziali editi (Tribunale Modena, 27 gennaio 2003; Tribunale Busto Arsizio, 19 settembre 2003), sia le circolari della Banca d'Italia, che testualmente affermano che gli *"obblighi previsti dalla legge n. 386/1990 vengono in rilievo sin dal momento del perfezionamento dei suddetti illeciti e, pertanto, l'eventuale 'richiamo' dell'assegno da parte della banca negoziatrice, ove successivo a tale momento, non esime la banca trattaria dall'osservanza di tutti gli adempimenti di legge concernenti sia la revoca di sistema, sia l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa"* (aggiornamento delle istruzioni di vigilanza per le banche del 10 aprile 2007).

In definitiva, va riconosciuta la correttezza del comportamento della convenuta appellata Unicredit Banca e, per l'effetto, va accolto l'appello incidentale, con conseguente revoca del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Benevento in data 2.7.2003 e rigetto di ogni domanda proposta dalla ALFA SRL

Com'è ovvio, l'accoglimento dell'appello incidentale, facendo venire meno il fondamento stesso della pretesa della ALFA SRL , implica il rigetto dell'appello principale relativo al risarcimento dei danni.

6. L'esito del giudizio impone la condanna della ALFA SRL al pagamento delle spese della fase cautelare e del doppio grado di giudizio, da

effettuare alla stregua dei parametri fissati dal regolamento emanato con decreto 20 luglio 2012, n. 140 ed applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. sul punto Cass. sez. un. 17406/2012 del 12.10.2012).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'appello proposto dalla ALFA SRL avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 341/06 del 14 – 16.2.2006;

in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla - Banca - , revoca il provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso tra le parti il 2.7.2003 e rigetta le domande tutte proposte dalla ALFA SRL nei confronti di - Banca - ;

condanna la ALFA SRL al pagamento delle spese di lite, liquidate quanto alla fase cautelare in complessivi € - , di cui € 25,00 per spese ed € - per compensi, oltre IVA e CPA come per legge; quanto al primo grado in complessivi € - di cui € - per spese ed € - per compensi, oltre IVA e CPA come per legge; quanto al presente grado in complessivi € - , di cui € - per spese ed € - per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 16.10.2012.

Il Cons. Est. Il Funzionario Giudiziario Della Gatta Pietra Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 OTT 2012
Il Funzionario di Cancelleria